

TRIBUNALE DI PIACENZA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C

Per la prof.ssa Iolanda Molinaro, nata a Napoli il 26.01.1974 (c.f.: MLNLND74A66F839S), residente in Vallo della Lucania (SA), al Corso Murat n. 34, rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Rosaria Avino (cf: VNAMRS75E62F839W; fax 0974/837275; pec: mariarosariaavino@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito a Prignano C.to (SA), in Vico Olmo, n. 2.

Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente mezzo fax: 0974/837275, oppure all'indirizzo pec: mariarosariaavino@pec.it.

Contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO in persona del dirigente pro tempore, con sede in Salerno, loc. Fuorni, alla via Monticelli n.1;
- 3) UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA CAMPANIA, in persona del dirigente p.t, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena, n. 55;
- 4) UFFICIO SCOLASTICO DELL'EMILIA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PIACENZA in persona del dirigente pro tempore, con sede in Piacenza alla via San Giovanni, n. 17;

nei confronti di tutti i docenti trasferiti negli ambiti Campania 0028,0027,0026,0025,0023,0001,0002,003,0012,0013,0021 per l'insegnamento di diritto ed economica, classe di concorso A019, a seguito della mobilità 2016, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Premesso che

- 1- nell'anno 2001 la Prof.ssa Iolanda Molinaro conseguiva abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, classe di concorso A019, presso la Sovrintendenza Scolastica della Regione Campania, con voto 79,20/80;
- 2- dall'anno scolastico 2001/2002 la ricorrente iniziava a lavorare in qualità di insegnante con contratto a tempo determinato, dapprima in scuole private paritarie e successivamente con contratti a tempo determinato presso alcune scuole pubbliche, anche in qualità di docente di sostegno (pur non essendo provvista del relativo titolo);
- 3- con decreto del 27/11/2015, la ricorrente veniva immessa in ruolo per l'insegnamento di diritto ed economia (classe di concorso A019) nella provincia di Salerno e assegnata alla scuola secondaria di secondo grado "Cenni-Marconi" di Vallo della Lucania;
- 4- la ricorrente ha partecipato per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1 co. 108 della legge 107/2015, fase C prevista dall'art. 6 ccni mobilità 08.04.2016;
- 5- in data 13.08.2016 la ricorrente, riceveva notifica di assegnazione dell'ambito 0015 Emilia Romagna, indicato nella domanda al n°24 dell'ordine di preferenza;
- 6- in data 18.08.2016 la ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria nell'ambito 0028 Campania, avendo due figli minorenni (di cui uno di età inferiore ad anni 12) in affidamento condiviso con il coniuge separato, ma collocati in via esclusiva presso la propria abitazione;
- 7- a seguito di pubblicazione della graduatoria per le assegnazioni provvisorie classe di concorso A/019 della provincia di Salerno, la ricorrente proponeva ricorso adducendo che docenti aventi punteggio di preferenza notevolmente inferiori occupavano postazioni più alte rispetto alla propria in quanto titolari di beneficio

ex L. 104/1992 per assistenza a familiare disabile. Nel ricorso predetto, la ricorrente dichiarava di avere due figli, di cui uno di anni 10, totalmente dipendente dalla madre a causa di limitazione della responsabilità genitoriale dell'ex coniuge; adduceva, altresì, di poter ottenere il trasferimento di residenza del minore solo a seguito di articolato e lungo procedimento giudiziale, incompatibile con i tempi scolastici del minore. Tale reclamo rimaneva senza risposta;

- 8- nonostante la delicata situazione familiare e personale, la ricorrente in data 5.11.2016 aveva contezza della impossibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria e, ad oggi, ancora non ha avuto contezza dell'esito del reclamo, né ha ricevuto alcuna offerta per la conciliazione. Pertanto, al fine di accudire il figlio minore nonché di predisporre tutte le autorizzazioni giudiziarie necessarie al trasferimento di residenza del minore, la ricorrente era costretta a chiedere un periodo di aspettativa per motivi di famiglia non retribuita e non valida ai fini del servizio fino al 21 dicembre 2016.

IN DIRITTO SI ECCEPISCE QUANTO SEGUE

A) PREGIUDIZIO DEL TRASFERIMENTO

Il trasferimento di un dipendente pubblico (nella fattispecie, un docente) è ritenuto "ingiusto ed erroneo" quando "pregiudica in maniera grave e irreparabile il dipendente, con riferimento alla vita personale, familiare e di relazioni". **Illegittima**, secondo le recenti ordinanze emanate da alcuni Tribunali (Tribunale di Salerno, sez. Lavoro; Tribunale di Trani, sez. Lavoro, Tribunale di Taranto) è **l'assegnazione** di un docente presso una sede lontana da casa in quanto pregiudica il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione e, allo stesso tempo, è in contrasto con le disposizioni del codice civile in materia di diritto/dovere del genitore di educare, istruire e accudire la prole. A ciò si aggiunga che il notevole ritardo con il quale sono state determinate le assegnazioni provvisorie, ha obbligato tutti i docenti trasferiti lontano da casa a sostenere spese ingenti per la permanenza nella nuova regione e disagi per il

reperimento di una sistemazione temporanea. Nel caso di specie la ricorrente, oltre a sostenere tutte le spese iniziali per i viaggi e per la permanenza a Piacenza dal 31 di agosto (dovendo prendere servizio il giorno 1.09.2016), ha dovuto chiedere due mesi di aspettativa senza stipendio e, soprattutto, non validi ai fini dell'anzianità di servizio, con evidente pregiudizio. Secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Costituzione, ciascun cittadino ha diritto a poter accedere ad un'attività lavorativa tramite la quale esprimere le proprie capacità e percepire una retribuzione che funga da sostentamento per sé e per la propria famiglia. La tutela della donna, come lavoratrice e madre, è stata ribadita anche dalla Carta Europea dei diritti fondamentali di Nizza che, nel lontano 2000, ha enunciato il principio fondamentale secondo il quale il diritto al lavoro deve essere conciliato con il diritto/dovere di cura nei confronti dei figli minori e dei familiari bisognosi. Tale conciliazione, garantita anche a livello costituzionale, è stata negata dalla legge sulla mobilità che non ha tenuto in alcun conto le esigenze familiari dei dipendenti/docenti. Secondo il giudice del lavoro di Trani "la lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia". "Non vanno sottaciute - è ancora scritto nell'ordinanza - le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l'attuale residenza. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 14.10.2016, ha sospeso il trasferimento di una docente/madre in quanto la lontananza dal luogo di residenza dei figli minori avrebbe stravolto le abitudini di vita relazionale e familiare, con effetti devastanti sui figli minori. Analogamente, il Tribunale di Salerno con due sentenza e il Tribunale di Vallo della Lucania hanno sottolineato il pericolo di disgregazione del nucleo familiare, l'impossibilità di svolgere il ruolo genitoriale e l'impossibilità per la ricorrente di *“sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e*

residenziale”. Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, possono essere adeguatamente evitati solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria. Si richiamata a tal proposito la consolidata giurisprudenza che ha evidenziato come *“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estricandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro natura stessa non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del “periculum in mora” ed, altresì, “in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora quando dal provvedimento derivano al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Tribunale (Tribunale Roma 26.1.2000), ed ancora Tribunale di Salerno, sez. Lavoro Giudice Petrosino e Laudati, Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice Gambardella – ordinanza ex art. 700 cpc 20.10.2016 , Tribunale di Napoli Sezione Lavoro).

La ricorrente non può attendere i tempi del giudizio di merito che finirebbero per rendere inutile la pronuncia giurisdizionale. A tale stregua, quindi, per scongiurare che il grave pregiudizio subito possa divenire irreparabile si afferma l'obiettivo e superiore esigenza di richiedere ed ottenere un provvedimento d'urgenza diretto ad anticipare gli effetti di una decisione che in via definitiva possa accertare l'illegittimità degli atti e provvedimenti dell'amministrazione scolastica con l'annullamento e disapplicazione del trasferimento come impugnato e, quindi, con l'assegnazione alla ricorrente di una sede di servizio conforme a quelle che sono le preferenze espresse ed al punteggio posseduto e la posizione acquisita nelle Gae .

B) ERRORI NELL'ATTRIBUZIONE DELLA SEDE

L'algoritmo utilizzato dal MIUR per i trasferimenti ha mostrato in tutte le fasi e per tutti i gradi di scuola una falla nel sistema, sia nell'attribuzione del punteggio che nella successiva assegnazione delle sedi. Rispetto al punteggio è da considerarsi assurdo il criterio in virtù del quale, ai fini della mobilità, non è stato valutato il punteggio maturato per il servizio nelle scuole paritarie, scuole riconosciute equivalenti alla Statale a tutti gli effetti. E si pensi che tale punteggio, solo pochi mesi prima, era stato riconosciuto per l'attribuzione del posto nella graduatoria ad esaurimento, utile ai fini dell'assunzione ai sensi della legge 107/2015. La mancata attribuzione del punteggio maturato nelle scuole paritarie, ha pregiudicato soprattutto i docenti che risultano essere precari da molti anni, costringendo al trasferimento in località molto lontane da casa persone di età compresa tra i 40 e i 55 anni, tutti presuntivamente sposati e con figli!!! Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi". Già il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 06.09.2016 n°16877, ha riconosciuto ai fini della mobilità il punteggio maturato nella scuola paritaria, ritenendolo equivalente a quello maturato nelle scuole statali. Altro errore nella individuazione dei criteri va rinvenuto sicuramente nello sdoppiamento (all'interno della fase C) tra i docenti assunti da GAE e docenti assunti da Concorso del 2012, questi ultimi "favoriti" a scegliere all'interno dell'ambito provinciale. Tale favoritismo non ha alcuna giustificazione considerato che anche i docenti assunti da GAE (come la ricorrente) hanno superato un concorso su base regionale, bandito senza posti. Nel caso concreto la ricorrente nel lontano 2001 è risultata idonea al concorso attestandosi al 158° posto su circa 6000 abilitati. Senza tali agevolazioni immotivate, i giovani docenti (che sicuramente non avrebbero avuto alcuna difficoltà a trasferirsi

anche a mille km di distanza perché ancora single e senza un mutuo di casa da pagare) sarebbero stati destinati ad ambiti più lontani da casa e i veterani della scuola (di mezza età e con famiglia a carico) avrebbero avuto la possibilità di essere collocati nell'ambito di provenienza o, al massimo, in uno limitrofo.

In ultimo vanno riportati gli errori di attribuzione dell'ambito, atteso che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto ambiti compresi fra quelli richiesti da altro aspirante con punteggio maggiore. Nel caso di specie la ricorrente ha potuto verificare che altri docenti, con punteggio 21 non assistiti da alcuna preferenza e/ privilegio, hanno occupato ambiti della Campania e del Lazio indicati dalla ricorrente fra le prime dieci preferenze (Desiderio Gerardo, punti 18, ambito campania.02; Strazzullo Emilia, punti 17 ambito campania 13; Capone Giuseppe, punti 12, ambito campania 13; Del Vecchio Iris, punti 21, ambito campania 13; Salerno Fausta, punti 18 ambito Lazio 0003; Monaco Anna Isabella, punti 21 e Cedrone Francesco punti 18, entrambi ambito Lazio 0005; Ventura Maria Rosaria, punti 19 ambito 0008.

C) RISARCIMENTO DEL DANNO

La ricorrente chiede, altresì, il risarcimento per tutti i danni patiti a causa del trasferimento illegittimo e del ritardo nella procedura di assegnazione provvisoria. Infatti la ricorrente, che ha preso servizio in data 01.09.2016, ha dovuto pernottare in albergo (pagando circa €. 70,00 a notte) e successivamente in Bad and breakfast (pagando €. 40,00 a notte), oltre a dover sostenere tutte le spese per i pasti, non avendo contezza (ancora alla data del 16.10.2016!) della sorte della domanda (e successivo reclamo) per l'assegnazione provvisoria. Pertanto, la ricorrente ha dovuto chiedere due mesi di aspettativa senza retribuzione fino al 21.12.2016, subendo ulteriore pregiudizio economico.

Tanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, *contrariis reiectis*, per sentire così accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare: Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente ad essere trasferita nel proprio ambito di provenienza (0028 Campania) o in subordine in uno degli ambiti inseriti tra le prime cinque preferenze, come previsto in sede di contrattazione sindacale **dichiarare**, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, la illegittimità del trasferimento della ricorrente nell'ambito 0015 Emilia Romagna con efficacia retroattiva e conseguente riconoscimento economico e giuridico del periodo di aspettativa per motivi di famiglia richiesto dalla ricorrente a causa dell'evidente disagio patito e patendo; **disporre** il trasferimento con efficacia immediata nell'ambito 0028 Campania e/o in uno degli ambiti scelti fra i primi cinque. Attesa la grave situazione familiare si chiede provvedere con urgenza con ordinanza di sospensione onde evitare che la ricorrente sia costretta a riprendere servizio a Piacenza, delegando a terzi la cura del figlio minore, già fortemente turbato dalla separazione dei genitori.

Nel merito in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti della regione Campania indicati nelle preferenze; b) a veder riconosciuto il punteggio maturato nella scuola paritaria; c) il tutto con integrale rifusione del compenso, oltre iva e cnap come per legge.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia provvedimento modifica divorzio;
2. Copia provvedimento tribunale per i minorenni di Salerno;
3. Copia domanda di mobilità;

4. Copia domanda di assegnazione provvisoria;
5. Copia reclamo avverso graduatoria assegnazione provvisoria;
6. Stralcio graduatoria mobilità relativa agli ambiti prescelti.

Dichiarazione di valore: Ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, pertanto si versa il contributo unificato di € 259,00.

Prignano C.to, lì 21 dicembre 2016

Avv. Maria Rosaria

Avino

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso PREMESSO CHE: - il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di trasferimento su ambito diverso da quello di assegnazione della ricorrente Molinaro Iolanda, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti con punteggio inferiore a 24, trasferiti su ambito prescelto dalla ricorrente, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso; RILEVATO CHE - La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio; - La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio; - l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato

dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003).” La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R. Campania, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula ISTANZA affinché l’ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso: - quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ambito Territoriale della provincia di Salerno, mediante pubblicazione sul sito www.csasalerno.it; - quanto al MIUR, all’Ufficio scolastico regionale per la Campania e U.S.R. Ambito territoriale della Provincia di Salerno mediante notifica all’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza.

Avv. Maria Rosaria Avino

